

COMUNE DI PAOLA
(Provincia di Cosenza)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Adottato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 22 del 26.3.1999 e successive modificazioni
In base al D.Lgs del 30.12.1992 n°504, nonché il D.L. del 26.1.1999 n°8 e successive modificazioni.

- Art. 1 Presupposto dell'imposta**
- Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree**
- Art. 3 Soggetti passivi**
- Art. 4 Soggetto Attivo**
- Art. 5 Base Imponibile**
- Art. 6 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**
- Art. 7 Esenzioni**
- Art. 8 Riduzione e detrazione dell'imposta**
- Art. 9 Versamenti e dichiarazioni**
- Art. 10 Liquidazione**
- Art. 11 Accertamento**
- Art. 12 Funzionario Responsabile**
- Art. 13 Riscossione coattiva**
- Art. 14 Rimborsi**
- Art. 15 Sanzioni ed interessi**
- Art. 16 Contenzioso/Indennità di espropriazione**
- Art. 18 Autotutela**
- Art. 19 Disposizioni transitorie e finali**
- Art. 20 Entrata in vigore**

ART. 1
Presupposto dell'imposta

- 1) Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili siti nel territorio del Comune a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2
Definizione di fabbricati ed aree

- 1) Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui comunque è utilizzato.
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1° dell'art. 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi coltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione in qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'art. 9 – comma 1° del presente provvedimento deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

Art. 3 **Soggetti passivi**

- 1) I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
- 2) Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3°, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
- 3) Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti, Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
- 4) L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art. 4 **Soggetto Attivo**

- 1) L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'art. 1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'art. 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 3 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
- 2) In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 5 **Base Imponibile**

- 1) Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 1.
- 2) Per i **fabbricati iscritti in catasto** il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- 3) Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se eccessiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3° dell'art. 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 5, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1° dell'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- 4) Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3°, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della

rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

- 5) **Per le aree fabbricabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 6) In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
- 7) **In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione** dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1° - Lettere c.d.e. della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
- 8) Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.
- 9) Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi estimi catastali le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.
- 10) **Per gli immobili di interesse storico ed artistico** sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2°, del D.Lgs. n. 504 del 30-12-1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C e D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

Art. 6

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

- 1) L'aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni.
- 2) L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, non superiore al 7 per mille.
- 3) L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
- 4) Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

Art. 7 Esenzioni

A) Sono esenti dall'imposta:

- 1) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1° dell'art. 4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, dalle Unità sanitarie Locali, dalle Istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- 2) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9;
- 3) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
- 4) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
- 5) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- 6) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- 7) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - 8) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - 9) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1° - lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
- c) L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8 **Riduzione e detrazione dell'imposta**

- 1) L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4-1-1968, n. 15 ovvero autocertificazione di cui all'art. 2 della Legge 15-5-1997 e successive modificazioni, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- 2) sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all'art. 10 del presente regolamento.

- 3) Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,30= rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Non sono parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, salvo che le stesse siano distintamente iscritte in catasto.
- Modificato con deliberazione consiliare n. 19 del 18-3-2000 : “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le pertinenze del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,30= rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente”:**
- Modificato ulteriormente con deliberazione consiliare n. 18 del 30/3/2001 “Un'ulteriore detrazione di Euro 15,50 è a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatori di handicap, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Le citate agevolazioni non si applicano nel caso di unità immobiliari censite nelle categorie A1, A7, A8 E A9”.**
- 4) Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%, in alternativa, l'importo di € 103,30=, di cui al comma 4° del presente articolo, può essere elevato fino a € 258,23=, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
- 5) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

Art. 9

Versamenti e dichiarazioni

- 1) L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni e computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

- 2) I soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal primo al venti dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
- 3) L'imposta dovuta ai sensi del comma 2° del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario.
- 4) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a € 10,33=.
- 5) I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti da imposta ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, su apposito modello, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
- 6) Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti al Comune su modelli approvati dai competenti Ministeri.
- 7) In sostituzione alla dichiarazione il contribuente può produrre una comunicazione entro 90 giorni dall'evento acquisitivo-modificativo, estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva. Detta comunicazione deve contenere tutti gli elementi previsti dai modelli di dichiarazione. La comunicazione può essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali.
- 8) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente

dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile, entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo.

Art. 10 **Liquidazione**

- 1) Il Comune controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate ai sensi del precedente articolo 9 verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e delle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Se la dichiarazione o la comunicazione è relativa ai fabbricati indicati nei comma 4° dell'art. 5, il Comune trasmette copia della dichiarazione all'Ufficio tecnico erariale competente, il quale entro un anno provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 6° dell'art. 15, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera il 30 per cento di quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.
- 2) Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni sono effettuate secondo i criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Municipale, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accertatrice.
- 3) L'attività di liquidazione ed accertamento deve essere uniformata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Art. 11 **Accertamento**

- 1) Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
- 2) Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie, elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
- 3) Il Comune, con la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- 4) E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo.

Art. 12
Funzionario Responsabile

- 1) Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti; appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 13
Riscossione coattiva

- 1) Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3° dell'art. 10, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 14
Rimborsi

- 1) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 6° dell'art. 15. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- 2) Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili;
- 3) Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 10,33=.

Art. 15
Sanzioni ed interessi

- 1) Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa del centosettantacinque per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,64=;
- 2) Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del settantacinque per cento della maggiore imposta dovuta;
- 3) Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 51,64=. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele;
- 4) Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono ridotte a un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione;
- 5) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;

- 6) Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 7% per ogni semestre compiuto fino al 30-6-1998 e dal 1° luglio 1998 del 2,50% per ogni semestre compiuto;

Modificato con la Deliberazione consiliare n. 19 del 18-3-2000 : Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dal vigente regolamento delle entrate comunali”;

- 7) Per l’omessa comunicazione di cui all’art. 9, comma 8°, si applica la sanzione amministrativa di € 103,30= per ciascuna unità immobiliare;
- 8) Per l’omesso pagamento dell’imposta o delle singole rate si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. La sanzione amministrativa non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso dal Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente;
- 9) Nel caso in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell’imposta non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata si applica la sanzione di € 103,30=.

10) Aggiunto con Deliberazione consiliare n. 19 del 18-3-2000 “Fino alla data dell’avvenuta comunicazione da parte del competente Ufficio del Territorio non sono dovuti interessi e sanzioni per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 472/97, ciò ai sensi dell’art. 5, comma 4° del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni, (ultima delle quali avvenuta con l’art. 30, comma 11, della legge 488/99)”

Art. 16 **Contenzioso**

- 1) Contro l’avviso di liquidazione, l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
- 2) Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell’Ente e previa autorizzazione della Giunta Municipale, costituirsi in giudizio nel contenzioso e proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell’Ente. Il delegato rappresenta l’Ente nel procedimento. Ove necessario la difesa in giudizio può essere affidata a professionisti esterni all’Ente.

Art. 17 **Indennità di espropriazione**

- 1) In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all'indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Art. 18 **Autotutela**

Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla, in tutto o in parte, gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- 1) errore di persona;
- 2) evidente errore logico o di calcolo;
- 3) errore sul presupposto dell'imposta;
- 4) doppia imposizione;
- 5) mancata considerazione dei pagamenti di imposta regolarmente eseguita;
- 6) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolati, precedentemente negati,
- 7) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile del Comune.

Art. 19 **Disposizioni transitorie e finali**

- 1) L'applicazione dell'articolo 5 del presente regolamento decorre dall'1-4-1998. Sino a tale data trova applicazione l'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.
- 2) La Giunta Comunale attribuirà compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi.
- 3) Non operano, per gli anni di vigenza del Regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 4° e 5°, primo periodo, 11, commi 1° e 2°, 14, comma 2° e 16, comma 1° del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 20

Entrata in vigore

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 01/01/1999.

